

"Omissis"

La controversia promossa da M.F. M. snc contro l'Agenzia delle Entrate e' stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Frosinone n. 74/4/2005 che aveva accolto il ricorso della societa' contribuente avverso l'avviso di rettifica Iva 1996. La CTR rilevava che il contribuente, invitato al contraddittorio aveva dimostrato che trattavasi di attivita' iniziata da poco e che il socio F. M. per questioni di salute non aveva potuto offrire la propria collaborazione e che quindi la redditivita' non ha raggiunto i parametri prefissati in presenza di tali circostanze spettava all'Ufficio di motivare adeguatamente sulla inattendibilita' delle suddette controdeduzioni". Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attivita' difensiva ha svolto l'intimata. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l'udienza del 7/12/2011 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, e Legge n. 549 del 1995, articolo 3, comma 18. La CTR avrebbe disatteso le risultanze dei parametri sulla base di generiche deduzioni del contribuente.

La censura e' infondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009) secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravita', precisione e concordanza non e' "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in se' considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditivita' - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullita' dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realta' dell'attivita' economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non puo' esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilita' in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilita' dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilita' degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non e' vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della piu' ampia facolta', incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia

risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, pero', egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio puo' motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilita' di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice puo' valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito.

Tali principi risultano osservati dalla decisione impugnata laddove, a fronte della dimostrazione da parte del contribuente che trattavasi di attivita' iniziata da poco e che il socio Fa. Ma. per questioni di salute non aveva potuto offrire la propria collaborazione e che quindi la redditivita' non ha raggiunto i parametri prefissati..., ha affermato l'obbligo dell'Ufficio di motivare adeguatamente sulla inattendibilita' delle suddette controdeduzioni".

Con secondo motivo la ricorrente assume la illogicita' della motivazione in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ctr non avrebbe puntualizzato le circostanze addotte ne' specificato l'incidenza causale delle stesse nella determinazione dello scostamento. La censura appare infondata non ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, ne' le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della "ratio decidendi", e cioe' l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata. Conseguenza da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attivita' difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.